

# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO DELL'UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BORGHI E VALLI D'OLTREPO

(ai sensi dell'art. 81 della Legge Regionale n. 12 del 11 Marzo 2005)

## **ART. 1 – INDICAZIONI GENERALI E FINALITA'**

1. Il presente regolamento disciplina le attribuzioni e la composizione della "Commissione per il Paesaggio dell'Unione dei Comuni Lombarda Terre dei Malaspina" (Unione costituita dai Comuni di Cecima e Ponte Nizza) di seguito denominata Commissione, ai sensi dell'art. 81 della L.R. n. 12 del 11 Marzo 2005 e dell'art. 148 del D.Lgs. n. 42 del 22 Gennaio 2004 e s.m.i..
2. L'Amministrazione Unionale riconosce come finalità fondamentali la valorizzazione e la tutela del paesaggio e della qualità urbana da concretizzare per mezzo di una programmazione e gestione del territorio corretta e sostenibile.
3. Tali finalità vengono perseguite attraverso il personale delle strutture tecnico/amministrative preposte, ed avvalendosi del supporto culturale e professionale della Commissione tecnica di cui agli articoli seguenti.

## **ART. 2 – COMPETENZE DELLA COMMISSIONE**

1. La Commissione per il paesaggio è competente ad esprimere pareri obbligatori, non vincolanti sulle seguenti materie:
  - a) il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e l'irrogazione delle sanzioni di cui agli artt. 146 e 167, del D.Lgs. n.42 del 22 Gennaio 2004 e s.m.i., ed all'art. 4, del DPR n.139 del 09 Luglio 2010, relativamente alle competenze attribuite dall'art. 80, della L.R. n. 12 del 11 Marzo 2005 e s.m.i.;
  - b) le opere soggette all'art. 32, della Legge n. 47 del 28 Febbraio 1985 e s.m.i.;
  - c) l'impatto paesistico previsto dal PTPR approvato con DCR n. VII/197 del 06 Marzo 2001, sulla base delle Linee Guida per l'esame paesistico dei progetti" approvate con la DGR n. VII/11045 del 08 Novembre 2002 nonché in relazione alla valutazione dei progetti di recupero ai fini abitativi dei sottotetti da realizzarsi in ambiti non sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 64, comma 8, della L.R. n. 12 del 11 Marzo 2005 e s.m.i.;
  - d) in presenza di porzioni del territorio vincolate ai sensi del D.Lgs. n.42 del 22 Gennaio 2004 e s.m.i., così come modificato dal D.Lgs. n. 63 del 26 Marzo 2008;
  - e) in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente.
2. Alla Commissione può altresì essere richiesto un parere:
  - a) sulle proposte di piani e/o programmi soggetti alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L.R. n. 12 del 11 Marzo 2005 e s.m.i.;
  - b) sui piani attuativi.
3. La Commissione può esprimere, inoltre, il proprio parere quale organo tecnico dell'Amministrazione unionale in caso di opere pubbliche di rilevante interesse architettonico e paesaggistico.

4. La Commissione esprime il proprio parere sulle questioni di rilevanza paesaggistica, prestando particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio unionale. La commissione non ha alcuna competenza e non si pronuncia sulla qualificazione tecnico-giuridica degli interventi proposti.

### **ART. 3 – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE**

1. La Commissione è composta da tre (3) membri (compreso il presidente), tutti con diritto di voto, titolari di un profilo professionale ed una specifica, particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico – ambientale che dovrà risultare dal curriculum vitae.

2. La scelta dei membri della Commissione avviene a seguito di selezione e comparazione sulla base della presentazione di candidature, accompagnate da curriculum professionale, secondo quanto prescritto nella D.G.R. n. VIII/7977 del 06 Agosto 2008 e D.G.R. n. VIII/8139 del 01 Ottobre 2008, inoltre la composizione della Commissione rispetta le disposizioni vigenti in materia di pari opportunità e di parità di genere.

3. Le figure professionali ammesse alla selezione sono quelle indicate nell'Allegato 1 alla D.G.R. n. VIII/7977 del 06 Agosto 2008. Pertanto sono formalmente abilitati a presentare domanda di candidatura, i candidati che siano in possesso di laurea, diploma di laurea o diploma di scuola media superiore in una delle seguenti materie:

- a) Architetto, paesaggista, urbanista, ingegnere o comunque in possesso di diploma di laurea in materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali geografiche, ambientali, in materia agraria e forestale, con qualificata esperienza almeno triennale nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, maturata come pubblico dipendente o come libero professionista in possesso di abilitazione alla professione;
- b) Geometra con qualificata esperienza almeno quinquennale nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, maturata nel pubblico impiego, nell'attività istruttoria di pratiche paesaggistiche dopo l'entrata in vigore della L.R. 18/1997;
- c) Geometra con qualificata esperienza almeno quinquennale nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, maturata come libero professionista in possesso di abilitazione alla professione e come membro di Commissione Edilizia dopo l'entrata in vigore della L.R. 18/1997.

4. Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizioni agli albi professionali o regionali, partecipazione alle Commissioni per il Paesaggio, etc.) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio, dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata.

5. Alle riunioni della Commissione partecipa, senza diritto di voto, in qualità di relatore sulle singole pratiche, il Dirigente/titolare di posizione organizzativa dell'Area Tecnica dell'Unione dei Comuni o un suo delegato, il quale di norma, funge anche da Segretario verbalizzante.

### **ART. 4 – NOMINA DELLA COMMISSIONE**

1. La nomina della Commissione deve avvenire nel rispetto della disciplina del rinnovo degli organi amministrativi; la medesima potrà esercitare le proprie funzioni solo in seguito alla conferma, da parte di Regione Lombardia, dell'idoneità dell'Ente all'esercizio delle funzioni paesaggistiche.

2. La nomina dei componenti della Commissione, tra cui il Presidente, è effettuata dalla Giunta Unionale con apposita deliberazione, sulla base della comparazione e valutazione del profilo professionale, dei titoli di studio, del curriculum vitae oltre che della pluriennale e qualificata esperienza dei candidati che hanno presentato domanda.

#### **ART. 5 – ALBO DEI PROFESSIONISTI**

1. A seguito di selezione curriculare pubblica, l'Amministrazione Unionale formerà un Albo dei professionisti idonei alla nomina di componente della Commissione per il Paesaggio.

2. L'albo dei professionisti idonei alla nomina di componente della Commissione sarà unico e suddiviso per sezioni nell'ambito delle quali saranno inseriti specificatamente le seguenti professionalità:

- a) Dottori Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori;
- b) Dottori Ingegneri;
- c) Dottori Geologi;
- d) Dottori Agronomi, Forestali;
- e) Geometri.

3. L'albo dei professionisti idonei alla nomina di componente della Commissione avrà validità fino alla scadenza del mandato dell'Amministrazione Unionale.

#### **ART. 6 – INCOMPATIBILITA'**

1. La carica di componente della Commissione è incompatibile con il ruolo di Sindaco, Assessore, Consigliere Comunale dei Comuni facenti parte dell'Unione ovvero di Presidente Assessore e Consigliere dell'Unione sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i. del D.Lgs. n. 39 del 08 Aprile 2013.

2. La carica di componente della Commissione risulta inoltre incompatibile con:

- a) il ruolo di amministratore di aziende o società o componente di consorzi in cui il Comune o l'Unione partecipi con quote o azioni;
- b) il ruolo di commissario della Commissione edilizia e/o urbanistica o di commissioni comunali/dell'Unione operanti nel settore territoriale, nonché i dipendenti dell'Ente che svolgano anche funzioni in materia edilizia e/o urbanistica poiché non sarebbe garantita, come richiesto dall'art. 146, comma 6, del D.Lgs. n.42 del 22 Gennaio 2004 e s.m.i., una separata valutazione dei due profili (paesaggistico e urbanistico-edilizio);
- c) il rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune/Unione o enti, aziende o società da esso dipendenti;
- d) i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle pratiche sottoposte alla Commissione e comunque, con quanto previsto dal D.Lgs. n. 39 del 08 Aprile 2013 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le P.A."

#### **ART. 7 – CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE**

1. Le sedute della Commissione sono convocate dal Presidente con avviso scritto inviato a mezzo e-mail o pec, da trasmettere ai componenti della Commissione almeno cinque (5) giorni prima di quello fissato per la seduta.

2. In caso d'urgenza la convocazione può avvenire 48 ore prima dell'ora fissata per la seduta, con avviso scritto inviato a mezzo e-mail o pec, da trasmettere ai componenti della Commissione.

3. I progetti e/o gli interventi presentati all'esame della Commissione, sono iscritti all'Ordine del Giorno sulla base delle date di presentazione dei medesimi o di loro integrazione, al Protocollo comunale del comune ove ricade l'intervento o dell'Unione.

4. Ai componenti della Commissione deve essere consentita la visione di tutta la documentazione relativa ai progetti e/o interventi posti all'Ordine del Giorno.

5. Al fine di garantire ai componenti della Commissione la possibilità di visionare i progetti e/o gli interventi posti all'Ordine del Giorno, all'avviso di convocazione deve essere allegata copia dell'Ordine del Giorno.

#### **ART. 8 – COMPENSO DELLA COMMISSIONE**

1. Ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D.Lgs. n. 42 del 22 Gennaio 2004 e s.m.i., la partecipazione alla Commissione è gratuita; la Giunta Unionale, in sede di nomina, potrà prevedere solo un rimborso delle spese sostenute e documentate dai commissari.

#### **ART. 9 – DURATA DELLA COMMISSIONE E DEI COMPONENTI**

1. La Commissione rimane in carica per la durata del mandato dell'Amministrazione Unionale che l'ha nominata, pur continuando ad espletare le proprie funzioni fino all'insediamento della nuova Commissione.

2. I componenti della Commissione che non partecipino, senza giustificato motivo, a 3 (tre) sedute consecutive della stessa, o a 5 (cinque) sedute anche non consecutive nel corso di un anno solare, decadono dall'incarico senza necessità di specifica dichiarazione.

3. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza naturale della Commissione si provvederà alla sua sostituzione attingendo alla lista dei membri sostitutivi che resteranno in carica per il solo residuo periodo di durata della Commissione.

4. I commissari possono essere nominati solo per due mandati consecutivi.

#### **ART. 10 – VALIDITA' DELLE SEDUTE E DEI PARERI ESPRESSI**

1. Per la validità delle sedute della Commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti la stessa.

2. La Commissione esprime il parere obbligatorio di cui all'art. 2 delle presenti disposizioni a maggioranza dei componenti presenti.

3. Il Presidente stabilisce l'ordine dei lavori e assume i necessari provvedimenti per il loro regolare svolgimento.

4. I pareri della Commissione si intendono validamente assunti con voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Il voto va sempre espresso in forma palese.

6. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche.

7. Il Presidente ha facoltà di invitare alle sedute della Commissione i Dirigenti del Comune e/o soggetti con particolari qualifiche o competenze (quali ad esempio: il comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, il rappresentante dell'Azienda Sanitaria Locale, il rappresentante dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, il rappresentante della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, il rappresentante del Comando Polizia Locale, il rappresentante della Questura di Polizia, il rappresentante dell'Arma dei Carabinieri, etc.) quando ritenga utile acquisirne il parere.

8. È inoltre facoltà del Presidente di invitare alle sedute della Commissione il progettista delle pratiche in esame, il quale, dopo avere esposto il progetto e/o gli interventi previsti, dovrà lasciare la seduta.

9. I componenti della Commissione devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione su interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.

10. I componenti della Commissione che, a qualunque titolo, abbiano sottoscritto progetti sottoposti alla commissione di appartenenza, o siano direttamente interessati alla trattazione di argomenti all'ordine del giorno, devono allontanarsi dall'aula per tutto il periodo di trattazione della pratica da parte della Commissione.

11. È fatto obbligo ai componenti della Commissione di allontanarsi dall'aula per tutto il periodo di trattazione della pratica da parte della Commissione anche nelle ipotesi in cui le richieste siano inoltrate da professionisti che operino nel loro studio o con essi associati a vario titolo.

#### **ART. 11 – VALUTAZIONI**

1. La Commissione a conclusione dell'esame del progetto proposto, redige e approva apposito verbale indicando il "parere di impatto paesistico".

2. Qualora il progetto presentato fosse conforme agli strumenti urbanistici e di edilizia, ma la Commissione non lo ritenesse idoneo ad inserirsi armoniosamente o senza contrasti nel contesto di riferimento, la stessa darà indicazioni di massima affinché il progettista possa apportare le variazioni necessarie per l'adeguamento del progetto.

3. In taluni casi l'approvazione del progetto, potrà essere subordinata alla previsione di specifiche opere di integrazione e/o prescrizioni atte a migliorare l'inserimento nel contesto e/o la realizzazione tecnologica dell'intervento.

#### **ART. 12 – ATTIVITA' DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE**

1. Le funzioni di segreteria della Commissione saranno garantite dal personale dell'Ufficio Tecnico Unionale.

2. Durante ogni seduta della Commissione viene redatto, da parte del Segretario, apposito verbale per ogni progetto e/o intervento posto all'esame della stessa che deve contenere il nome dei presenti, l'enunciazione delle questioni trattate (tipologia del progetto, committente, progettista, ecc.), una sintesi degli interventi e dei pareri espressi con l'indicazione se siano stati espressi all'unanimità o a maggioranza; in tal ultimo caso devono essere riportate nel verbale medesimo, le motivazioni dei voti contrari alla decisione assunta.

3. Su ciascuno dei progetti e/o interventi esaminati sarà apposto il timbro della Commissione, la data della seduta, la firma del Presidente e del Segretario della Commissione.

4. Il Segretario della Commissione oltre a redigere i verbali, provvede alla raccolta e all'archiviazione degli stessi, approvati e sottoscritti durante le sedute di esame.

5. Il verbale è sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dai componenti della Commissione.

#### **ART. 13 – TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE**

1. La Commissione è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e comunque, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile.

2. La Commissione esprime parere sulla base degli elaborati allegati al progetto o al piano, oltre che sulla base della relazione istruttorio redatta dalla struttura tecnica di riferimento o dalla specifica professionalità all'uopo individuata dall'Ente.

3. La Commissione ha facoltà di richiedere ai referenti del progetto presentato (committenza, progettista, funzionari comunali, etc.) un supplemento istruttorio, documentazione integrativa, di effettuare sopralluoghi, l'audizione dei funzionari comunali per l'illustrazione degli elaborati.

4. La Commissione può redigere un rapporto consuntivo, con cadenza periodica e/o al termine del proprio mandato, in merito all'attività svolta durante l'intero periodo dei lavori, da porre a disposizione dell'Amministrazione dell'Ente, affinché possa essere utile alla verifica e/o al miglioramento dei lavori e della struttura della Commissione stessa.

#### **ART. 14 – CRITERI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE**

1. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme, e i vincoli degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio.

2. La Commissione valuta gli interventi proposti in relazione alla:

- a) congruità con i criteri di gestione del bene tutelato e/o alle motivazioni del vincolo di tutela paesaggistica nonché in relazione al corretto inserimento nel contesto paesaggistico ambientale, tenendo conto delle prescrizioni ed indirizzi contenuti nei "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici" (DGR n. IX/2727 del 22 Dicembre 2011);
- b) coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica e la compatibilità e congruità con i criteri e le misure prescrittive contenute nel PTR - Piano Paesaggistico Regionale sulla base delle "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" (DGR n. VII/11045 del 8 Novembre 2002), nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e (eventualmente) nel Piano Territoriale di Coordinamento del Parco;
- c) congruità con i criteri di gestione oltre alla coerenza con le norme e i contenuti degli strumenti urbanistici comunali P.G.T.;
- d) verifica che la procedura progettuale prevista dal tecnico incaricato, evidenzii opportunamente i caratteri "dell'oggetto architettonico" rispetto allo specifico contesto ambientale, ai valori tipologici-funzionali del sito, agli elementi costruttivi – tecnologici – decorativi, alle peculiarità dei materiali presenti e previsti.

#### **ART. 15 – SOSTITUZIONI E MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO**

Le disposizioni contenute nel presente regolamento possono essere sostituite o modificate esclusivamente con disposizioni previste da atti di pari forza giuridica.

Di norma il presente regolamento dovrà comunque essere adeguato per tempo all'evoluzione legislativa e rivisto, se ritenuto necessario, in occasione della predisposizione di strumenti urbanistici generali.

#### **ART. 16 – ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

Le disposizioni contenute nel presente regolamento assumono efficacia dalla data di esecutività della deliberazione di consiglio unionale di sua approvazione.

#### **ART. 17 – PUBBLICITA'**

1. Al presente Regolamento verrà data la massima pubblicità. Il regolamento sarà pubblicato all'albo pretorio dell'ente e nella competente sezione del sito amministrazione trasparente dell'ente